



Comune di Garlenda

Ordinanza N.
Data di registrazione

20
03/10/2022

OGGETTO: PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA E ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI UNGULATI SELVATICI NELL'AMBITO URBANO DEL COMUNE DI GARLENDA

PREMESSO che:

- Nell'ambito del centro abitato e delle zone residenziali al di fuori del centro stesso si verificano sempre più spesso avvistamenti di esemplari di ungulati selvatici, appartenenti soprattutto alla specie cinghiale (*Sus scrofa*);

RILEVATO che la presenza ricorrente di tali animali selvatici nel centro abitato di Garlenda, ovvero la loro frequentazione del Torrente Lerrone che attraversa tutto il paese costituisce una fonte di pericolo permanente per la sicurezza della circolazione per l'incolumità delle persone, in quanto gli ungulati risalgono il torrente fino ai campi da gol e alle strade e aree circostanti;

CONSIDERATO il grave allarme sociale che tale situazione con i suoi rischi evidenti comporta;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge 11.02.1992, n. 157 e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" nulla hanno a che fare con la "caccia", intesa come attività ludico-ricreativa consentita dalla legge, ma sono preordinati alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

ATTESA altresì la circostanza che gli interventi in ambito urbano, costituiscono un una tipologia specifica, particolarmente delicata delle attività di controllo faunistico, essendo preordinate alla tutela della pubblica incolumità ed affidabili pertanto in via esclusiva a personale dotato delle necessarie qualifiche di "agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza";

VISTA la Legge 28.12.2015, n. 221 ed in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sugli enti locali" e ss.mm.ii. il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*.

CONSIDERATO che *"specifiche disposizioni di legge"* per il controllo del cinghiale nell'ambito urbano si rinvencono nella Legge Regionale 01.07.1994, n. 29 e ss.mm.ii. "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" all'articolo 36, comma 4, il quale prevede espressamente che "Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all'art. 21 comma 1, lett. e) della L. 157/1992 e ss. mm. e ii., avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza";

VISTA la DGR 495 del 14/06/2019 che ha approvato le "Modalità per il controllo degli ungulati ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 01.07.1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)" ed in particolare l'articolo 4 comma 1 che stabilisce e ribadisce che "Gli interventi di controllo degli ungulati in aree urbane, nelle quali la presenza di tali specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, sono attuati sulla scorta di apposita ordinanza sindacale o prefettizia adottata ai sensi dell'art. 36 comma 4 della l.r. 29/1994 e sono svolti con la partecipazione e col coordinamento degli agenti del nucleo regionale di Vigilanza faunistico ambientale, che possono avvalersi del supporto delle guardie comunali o di altri agenti di P.S.";

PRESO ATTO che il personale regionale adibito alle funzioni di vigilanza faunistica, già dipendente della Città Metropolitana di Genova e delle altre Province liguri, ha conservato la titolarità delle qualifiche di ps e pg a suo tempo attribuite con decreto prefettizio;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. 13134 del 10.03.2017 ad oggetto "Regione Liguria. Esercizio delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria" nella quale il Prefetto, informando contestualmente i

Prefetti della Liguria, rappresenta che il Ministero dell'Interno, reso edotto della questione, ha espresso l'avviso che il personale delle Polizie Provinciali e Metropolitana trasferito alle dipendenze della Regione "conservi le stesse qualifiche, che aveva nel più ristretto ambito provinciale, anche nel più ampio ambito territoriale di competenza regionale, continuando a svolgere le stesse funzioni senza la necessità di provvedimenti prefettizi di nuova attribuzione, di estensione o di conferma della validità delle qualifiche già possedute";

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";
2. Tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di Garlenda sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;

INCARICA

- gli Agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale Regionale, nonché gli altri soggetti che, in base alla normativa vigente, possano essere coinvolti, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose;
- la Polizia Locale di supportare e coadiuvare gli agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale Regionale, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Garlenda

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
2. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Liguria – Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria;

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
- Questura di Savona;
- Comando Gruppo Carabinieri – Forestali di Albenga;
- Ambito Territoriale di Caccia Savona 2, con sede in Albenga:
atcsv2albenga@gmail.com
- Comando Stazione Carabinieri di Villanova d'Albenga;
- Comando Polizia Locale del Comune di Alassio-Garlenda
- Golf Club Garlenda

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Liguria entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Garlenda

Garlenda, lì 3 Ottobre 2022

Il Sindaco
Silvia Pittoli

il Sindaco
SILVIA PITTOLI / ArubaPEC S.p.A.